

## COMMISSIONE XI

## AGRICOLTURA E FORESTE

10.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARIA COCCO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3	ZUECH ed altri: Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte (716) . . . . .	11
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	11, 12
BORTOLANI ed altri: Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (92) . . . . .	3	BELLINI GIULIO . . . . .	11
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 5, 7	MORA GIAMPAOLO, <i>Relatore</i> . . . . .	11, 12
BERSELLI FILIPPO . . . . .	5	<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
BINELLI GIAN CARLO . . . . .	6	MACALUSO ed altri: Norme concernenti la tutela del vino Marsala (837);	
DAL CASTELLO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	4	MANNINO CALOGERO ed altri: Modifiche alla legislazione concernente il vino Marsala (952);	
MENEGHETTI GIOACCHINO GIANNI, <i>Relatore</i> . . . . .	3, 5		
ZOPPETTI FRANCESCO . . . . .	5		
ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	4, 5, 6, 7		

	PAG.		PAG.
ALAGNA ed altri: Modifiche alle norme concernenti il vino Marsala (1071);		MORA GIAMPAOLO . . . . .	17
CUOJATI: Norme per la produzione e la commercializzazione del vino Marsala (1678) . . . . .	12	NEBBIA GIORGIO . . . . .	17, 22, 25, 28, 31
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	12, 14, 31	PERNICE GIUSEPPE . . . . .	31
COCCO MARIA <i>Presidente</i> . . . . .	20, 21, 23 25, 27, 28, 30	RINDONE SALVATORE . . . . .	15
ALAGNA EGIDIO . . . . .	15, 28, 30	ZARRO GIOVANNI, <i>Relatore</i> . . . . .	13, 20, 28
DE LUCA STEFANO . . . . .	31	ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	20, 21, 22 25, 27, 28, 30
MACALUSO ANTONINO . . . . .	14, 31		
MANNINO CALOGERO . . . . .	18, 31	<b>Votazione segreta:</b>	
		CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	32

**La seduta comincia alle 10.**

LIVIO BONCOMPAGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento gli onorevoli Agostinacchio, Andreoni, Barca, De Caroli, Manchinu, Patuelli sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Macaluso, Mannino Calogero, Pernice, Fiorino, Alagna, De Luca.

**Discussione della proposta di legge Bortolani ed altri: Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (92).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bortolani, Sattanassi, Felisetti, Amadei, Andreoni, Balestracci, Balzardi, Bellini, Bernardi Guido, Borruoso, Bruni, Casini Pier Ferdinando, Cavigliasso, Cristofori, Curcio, Meneghetti, Mora, Patuelli, Pellizzari, Radi, Rosini, Rossi, Sanese, Sanguineti, Vincenzi, Zambon, Zarro, Zoppi, Zuech e Zurlo: « Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici ».

Ricordo che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge, mentre la V Commissione bilancio, dopo un primo pa-

rere contrario espresso in data 24 gennaio 1984, ha espresso, in data 7 giugno 1984, il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE sul nuovo testo del provvedimento a condizione che all'articolo 15 si precisi che il ministro del tesoro adegua annualmente l'importo della tassa governativa in modo che il ricavato compensi le spese di funzionamento dei collegi e che sia ripartito sui due capitoli di bilancio interessati l'onere di 100 milioni previsti dal primo comma ».

L'onorevole Gioacchino Meneghetti ha facoltà di riferire sul testo che è stato elaborato dall'apposito Comitato ristretto nominato nel corso dell'esame in sede referente.

GIOACCHINO GIANNI MENEGHETTI, *Relatore*. Il testo concordato dal Comitato ristretto nel corso della precedente fase in sede referente si discosta di poco da quello che fu approvato da questa Commissione già nel corso della precedente legislatura. La differenza consiste nella formulazione dell'articolo 15 per ottemperare alle richieste che la Commissione bilancio ha rilevato nell'esprimere, il 24 gennaio scorso, parere sulla proposta di legge.

L'articolo 15 è stato infatti formulato nel senso di stabilire che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 (computabili in lire 100 milioni per ognuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986) si farà fronte a carico dei capitoli n. 2401 e n. 2481 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione; che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 si farà fronte a valere sugli introiti

derivanti dal pagamento della tassa di concessione governativa di cui al punto *d*) dell'articolo 5, il cui importo è stabilito con decreto di variazione annuale del ministro del tesoro.

Ora, la condizione posta dalla Commissione bilancio nel suo parere del 7 giugno scorso impone la presentazione di un emendamento, che io preannuncio fin da ora, per quanto riguarda la prima parte delle osservazioni della V Commissione, del seguente tenore:

*Sostituire le parole da:* « il cui importo » *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* « Il ministro del tesoro adegua annualmente con proprio decreto di variazione l'importo di detta tassa governativa in modo che il ricavato compensi le spese di funzionamento dei collegi ».

A questo punto, la Commissione deve decidere se proseguire nella discussione e, quindi, nell'esame degli articoli fino al 14 compreso e rinviare ad altra seduta l'esame dell'ultimo articolo, o se, invece, rinviare subito il seguito della discussione per concordare tutti insieme un emendamento all'articolo 15 che risponda alle osservazioni della seconda parte del parere espresso dalla V Commissione in modo da qualificare l'onere su ognuno dei due capitoli 2401 e 2481, individuati nell'articolo 15.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

**GIUSEPPE ZURLO**, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Comunico che in data 19 settembre 1984 il ministro della pubblica istruzione ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero del tesoro il seguente telex:

« Riferimento proposta di legge Bortolani (atto Camera n. 92) concernente istituzione albo professionale agrotecnici, iscritta at ordine del giorno Commissione agricoltura Camera, in sede legislativa,

giorno 20 settembre 1984, comunicasi netta opposizione questo Ministero at articolo 15 testo predisposto da Comitato ristretto relativo at copertura finanziaria, prevista mediante utilizzo stanziamenti di cui at capitoli 2401 et 2481 stato previsione spesa questo Ministero medesimo, stante assoluta indisponibilità stanziamenti stessi et considerata non pertinenza iniziativa in questione at finalità istituzionali inerenti at capitoli di bilancio sopra citati ».

**MARIO DAL CASTELLO**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Desidero far osservare come i capitoli n. 2401 e n. 2481 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione siano capitoli di spesa fissa e come, oltretutto, l'istituzione di albi professionali non rientri negli scopi istituzionali del Ministero della pubblica istruzione.

Pertanto, invito la Commissione agricoltura e foreste a ricercare la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 della proposta di legge in discussione nel fondo globale del Ministero del tesoro, senza prelevarli da due capitoli di spesa fissa che già nel prossimo mese di novembre risulteranno esauriti (tanto è vero che l'anno scorso ricorremmo ad una variazione di bilancio per poter pagare gli stipendi al personale non di ruolo).

**PRESIDENTE.** Dalle mie informazioni risulta che non a caso il Governo ha indicato i due capitoli n. 2401 e n. 2481. Il capitolo n. 2401 ha la seguente denominazione: « Assegnazioni per stipendi, retribuzioni, altri assegni fissi e competenze varie al personale docente degli istituti professionali, delle scuole tecniche, nonché dei corsi speciali », mentre il capitolo n. 2481 titola: « Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico degli istituti professionali, delle scuole tecniche, nonché di corsi speciali. Spese e assegnazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sussidi didattici - compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librerie - delle attrezzature tecnico-scien-

tifiche, nonché per l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni». Nel capitolo n. 2401 sono iscritti 1.000 miliardi di competenza, mentre nel capitolo n. 2481 sono iscritti 36 miliardi.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Credo che la proposta di approvare i primi quattordici articoli del provvedimento sia oggi l'unica soluzione possibile. Il discorso torna alla responsabilità del Governo che nella sua collegialità deve trovare la soluzione al problema, e noi intendiamo cercarla assieme ai responsabili dei Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro.

PRESIDENTE. Possiamo certamente approvare i primi quattordici articoli, però faremmo ben poco se poi non votassimo l'articolo 15. I sottosegretari di Stato Zurlo e Dal Castello si impegnino a prendere i contatti di loro competenza a livello governativo per indicare i numeri dei capitoli cui dovremo far carico.

FRANCESCO ZOPPETTI. Innanzitutto manifesto la mia inquietudine di fronte allo atteggiamento del Governo, perché sugli aspetti finanziari di tale questione abbiamo già avuto la possibilità di discutere, anzi il continuo rinvio della discussione e dell'approvazione del provvedimento era dovuto in particolare agli atteggiamenti negativi che i responsabili del Ministero del tesoro avevano manifestato in Commissione bilancio. Dal momento che la Commissione bilancio ha ora espresso un parere favorevole (pur con le obiezioni che qui aveva avanzato anche il relatore) non credo che vi siano altri motivi che possano far rinviare la discussione e la approvazione del provvedimento.

Ritengo che le divergenze che si sono manifestate questa mattina non abbiano alcun senso, non solo perché il costo (100 milioni) è irrilevante rispetto agli stanziamenti previsti nei due capitoli di spesa del Ministero della pubblica istruzione, ma anche perché credo che con gli oneri ben individuati, ben specificati e presi come indicazione da parte del Ministero

competente non si possa sfuggire ad alcuna responsabilità. Riteniamo che questa mattina si debba procedere e arrivare alla votazione finale, anche perché da tempo stiamo discutendo un provvedimento che era già stato presentato nella precedente legislatura, e credo che da parte dei giovani vi sia una grossa attesa. Non vi sono quindi ragioni per poter ritardare l'approvazione, anche tenuto conto del costo irrisorio che viene indicato nell'articolo 15. Se eventualmente la maggioranza ci imponesse un rinvio, dovremmo valutare gli effetti di questo andamento dell'iter.

FILIPPO BERSELLI. Ritengo che di fronte all'esigenza di tanti giovani interessati all'approvazione di questo provvedimento si dovrebbe procedere e non sospendere la discussione.

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta: mentre la Commissione passa all'esame dei primi quattordici articoli, i sottosegretari di Stato potrebbero prendere gli opportuni contatti con i responsabili del Ministero del tesoro in modo tale da poter dare fin da stamattina una soluzione positiva al problema del reperimento dei fondi.

GIOACCHINO GIANNI MENEGHETTI, *Relatore*. Anch'io vorrei far presente al sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione che quando abbiamo cercato una soluzione di copertura, sulla base anche delle indicazioni e dell'atteggiamento del Ministero del tesoro, abbiamo chiesto al Ministero della pubblica istruzione indicazioni sui capitoli di spesa. Non lo abbiamo fatto al di fuori di qualsiasi collegamento, anche se non abbiamo parlato né con il ministro né con il sottosegretario. Ma proprio perché si tratta di una spesa minima rispetto alla copertura o alla somma assegnata ai capitoli ai quali abbiamo fatto riferimento, non pensavamo (e non lo pensava nemmeno il sottosegretario di Stato per il tesoro con cui avevamo parlato) che ci fossero quelle difficoltà di cui

ha parlato oggi il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

Mi auguro che oggi si possa attuare la proposta fatta dal presidente ai due rappresentanti del Governo. Stiamo lavorando ormai da anni su questo provvedimento che è decaduto alla fine della scorsa legislatura in quanto non ancora approvato dal Senato. Questa volta abbiamo preso contatti, telefonicamente e personalmente, con vari responsabili del Ministero del tesoro proprio per cercare di definire una volta per tutte il problema della copertura. Ripeto, la cifra è piuttosto modesta. Poco fa ho detto che avremmo potuto procedere all'esame degli articoli fino al 14 compreso ma è chiaro che sarebbe più che auspicabile arrivare all'approvazione anche dell'articolo 15. Non è infatti più possibile rimandare ancora il varo di questo provvedimento, il Governo si è impegnato a risolvere il problema della copertura entro la prossima settimana e — se proprio non è possibile concludere oggi — quello deve essere considerato il termine massimo.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ripeto che su questo provvedimento il parere del Governo era favorevole. È poi intervenuta questa difficoltà tecnica che ci impegnamo a risolvere per la prossima settimana, dal momento che oggi credo sia difficile poter incontrare i rappresentanti del Ministero del tesoro e del bilancio, già impegnati in altre Commissioni.

È da rilevare che l'osservazione fatta dal Ministero della pubblica istruzione non riguarda l'ammontare dell'onere — comunque non trascurabile visto che va a gravare su un bilancio già impegnato fino all'ultima riga — bensì il fatto che non rientra nella competenza di questo Ministero il finanziamento degli oneri per l'istruzione professionale.

GIAN CARLO BINELLI. In primo luogo bisogna dire che abbiamo iniziato l'esame di questa proposta di legge fin dall'ini-

zio di questa legislatura e che da allora, a seguito dell'opposizione del Ministero del tesoro su problemi di copertura finanziaria, è ormai passato un anno. Sono così occorsi vari incontri del relatore e di alcuni componenti del Comitato ristretto sia con il Ministero del tesoro (che non so a quale titolo sia intervenuto anche su problemi di merito) sia con i rappresentanti dei promotori dell'albo professionale degli agrotecnici per poter riprendere l'iter.

In sostanza è occorso un anno al Ministero del tesoro per indicarci un capitolo di bilancio da cui attingere i fondi e adesso trovo assurdo che il Ministero della pubblica istruzione dica a questa Commissione che bisogna trovare i fondi reperibili in un capitolo diverso da quello che lo stesso tesoro ci ha indicato. Quella lettera avrebbe dovuto essere inviata, così stando le cose, allo stesso Ministero del tesoro.

Visto che ormai l'iter di questo provvedimento dura da un anno, è chiaro che una proposta di rinvio ci preoccupa molto; inoltre non sappiamo bene come risponderà il tesoro, quali altri capitoli verranno inventati e quali altri conflitti di competenza tra ministeri potranno sorgere intorno a questa vicenda. Non va inoltre trascurato il fatto che l'individuazione di una copertura diversa da quella attualmente prevista implicherebbe il rinvio del provvedimento alla V Commissione bilancio per l'espressione di un nuovo parere.

A questo punto mi domando se il Governo voglia veramente l'istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici oppure no, visto che sia nella passata legislatura — quando il provvedimento decadde per la mancata approvazione da parte del Senato — sia nell'attuale ha posto e continua a porre una serie di ostacoli, a volte nel merito a volte nel reperimento dei fondi. Siamo dunque contrari al rinvio della discussione e favorevoli alla proposta del presidente di far sì che i sottosegretari possano risolvere il problema in mattinata.

PRESIDENTE. Se i sottosegretari Dal Castello e Zurlo sono d'accordo, credo che potrebbero cercare il consenso del collega del tesoro sul capitolo di bilancio al quale iscrivere i 100 milioni indicati nella proposta di legge mentre la Commissione procede all'esame dell'articolato. Se questo non dovesse risultare possibile, potremo sempre iscrivere la proposta di legge n. 92 al primo punto dell'ordine del giorno della seduta già fissata per il prossimo mercoledì.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo non ha voluto ribaltare sulla Commissione una responsabilità che è del Governo.

In realtà la lettera del ministro della pubblica istruzione è stata inviata alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero del tesoro; e poiché essa reca la data di ieri, è mancato il tempo materiale per la ricerca di una soluzione al problema. Pertanto, il Governo si impegna a riferire alla Commissione nel corso della settimana prossima.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo del Comitato ristretto.

Poiché agli articoli dall'1 al 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

Il titolo di agrotecnico spetta a coloro i quali abbiano superato l'esame di Stato presso un Istituto professionale di Stato per agricoltura.

È abolito il titolo « sperimentale » dei corsi post-qualifica, istituiti con legge 27 ottobre 1969, n. 754, e disposti con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, presso gli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura. Con corsi di cui al precedente comma perdono il carattere di provvisorietà, e divengono stabili.

(È approvato).

#### ART. 2.

Presso ogni provincia è costituito il Collegio degli agrotecnici cui è affidato l'incarico di tenere l'Albo degli agrotecnici esercenti la professione.

In detto Albo sono iscritti gli agrotecnici residenti nella provincia.

(È approvato).

#### ART. 3.

Le funzioni relative alla custodia dell'Albo alla disciplina degli iscritti sono affidate al consiglio del Collegio. Il consiglio è composto da cinque membri effettivi, oltre a due supplenti, se gli iscritti non superano il numero di cento; da sette membri effettivi, oltre a due supplenti, se il numero degli iscritti è compreso fra centouno e cinquecento; da nove membri effettivi, oltre a due supplenti, se il numero degli iscritti supera cinquecento.

Il consiglio è eletto dall'assemblea degli iscritti, a maggioranza semplice, con scrutinio segreto, con schede contenenti un numero di preferenze uguali a quelle dei componenti da eleggere.

Il consiglio resta in carica due anni; i consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio elegge il presidente ed il segretario, che esercita funzioni di tesoreria.

Le sedute del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del consiglio sono valide se assunte a maggioranza e, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Il presidente ha la rappresentanza del Collegio; convoca e presiede l'assemblea; in caso di sua indisponibilità la presidenza spetta al consigliere più anziano.

Il presidente è comunque tenuto a convocare l'assemblea quando lo richiede la maggioranza del consiglio ovvero un quarto degli iscritti.

Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente la metà più uno degli iscritti, ed in seconda con-

vocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.

L'assemblea per l'elezione del consiglio deve essere convocata quindici giorni prima della data di cui esso scade; contro i risultati delle elezioni ogni iscritto potrà fare ricorso al Consiglio del Collegio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati.

(È approvato).

#### ART. 4.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il Collegio nazionale degli agrotecnici il cui consiglio viene eletto dall'assemblea nazionale composta dai membri dei consigli dei collegi provinciali.

Il consiglio nazionale è composto da dieci membri effettivi, oltre a tre supplenti, che vengono eletti tra i componenti dei consigli provinciali, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il consiglio nazionale elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Il presidente ha la rappresentanza del Collegio nazionale, convoca e presiede il consiglio. In caso di parità il suo voto vale il doppio.

Il presidente convoca l'assemblea nazionale almeno quindici giorni prima della scadenza del consiglio nazionale ed indice nuove elezioni.

I membri del consiglio nazionale sono eletti con voto segreto a maggioranza semplice tramite schede contenenti un numero di preferenze uguali a quelle dei componenti da eleggere.

Il presidente è obbligato a convocare il consiglio nazionale qualora lo richiedano i due terzi dei componenti di esso.

Le sedute del consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

È compito del consiglio nazionale:

a) tenere l'Albo;

b) compilare ogni triennio la tariffa professionale sottoponendola alla approvazione dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste;

c) determinare ed esigere da ogni consiglio provinciale un contributo annuo proporzionale al numero dei soci.

(È approvato).

#### ART. 5.

Per poter esercitare l'attività di agrotecnico è necessario essere iscritti all'Albo.

Per l'iscrizione all'Albo sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili, non avere riportato condanne che comportino reclusione, per un periodo superiore a cinque anni, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del codice penale;

c) essere in possesso del diploma di agrotecnico.

(È approvato).

#### ART. 6.

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere inoltrata al consiglio del Collegio della provincia in cui l'aspirante intende esercitare la sua attività.

La domanda, in carta da bollo, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di buona condotta;

d) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;



e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di agrotecnico o copia autenticata.

(È approvato).

#### ART. 7.

L'iscrizione all'Albo abilita ad esercitare la professione su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Nessuno può essere contemporaneamente iscritto a più di un Albo, ma è consentito il passaggio da un Albo ad un altro.

Gli agrotecnici che esplicino attività lavorativa, con rapporto di lavoro subordinato, presso enti pubblici, amministrazioni ed istituzioni pubbliche ovvero presso privati, possono essere iscritti soltanto in uno speciale elenco aggiunto all'Albo.

Gli iscritti in detto elenco possono esercitare le attività di cui all'articolo 11 della presente legge solo per le pratiche e affari concernenti l'ufficio cui sono adetti.

Per l'iscrizione nell'elenco speciale deve prodursi una attestazione del datore di lavoro che certifichi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del richiedente l'iscrizione.

Gli iscritti nell'elenco speciale hanno diritto a conseguire cariche elettive nell'ambito della categoria.

(È approvato).

#### ART. 8.

L'Albo deve essere comunicato alla cancelleria della Corte di appello e dei tribunali nella cui giurisdizione territoriale si trova il Collegio, al pubblico ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della provincia medesima ed alla segreteria del consiglio nazionale.

Le comunicazioni sono effettuate a cura dei rispettivi consigli provinciali.

(È approvato).

#### ART. 9.

La cancellazione dall'Albo è pronunciata dal consiglio del Collegio provinciale competente.

La cancellazione avviene per i seguenti motivi:

a) per dimissioni dell'interessato;

b) d'ufficio, per il venire meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 o per iscrizione ad altro Albo;

c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'Albo.

Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal consiglio nei confronti degli iscritti per abusi o mancanze nell'esercizio della professione.

Queste sanzioni sono:

1) il richiamo;

2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a mesi dodici;

3) la radiazione dall'Albo.

Il presidente del consiglio, verificati i fatti ed ascoltato l'interessato, riferisce al consiglio che decide se si debba procedere o meno al giudizio disciplinare.

In caso affermativo il presidente nomina un relatore, fissa la data della seduta per la discussione ed informa l'incolpato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima, affinché possa presentarsi personalmente per esporre le sue ragioni o depositare memoria scritta.

Nel giorno fissato per la discussione il consiglio, ascoltate le parti, adotta eventuali sanzioni disciplinari.

Nei confronti degli iscritti che abbiano subito condanne a pene detentive inferiori a cinque anni, ovvero verso coloro che siano stati colpiti da mandato di cattura, il consiglio può applicare la sospensione o la radiazione dall'Albo.

Agli uffici di cui all'articolo 8 vengono trasmesse le eventuali misure disciplinari adottate.

(È approvato).

#### ART. 10.

Chi è stato radiato dall'Albo può chiedere l'immediata riammissione qualora siano venute meno le ragioni che hanno portato alla radiazione, presentando una nuova domanda.

Quando la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale che comporti una detenzione superiore a cinque anni, la riammissione è subordinata alla ottenuta riabilitazione ai sensi del codice penale.

Se la cancellazione è avvenuta d'ufficio a seguito di una condanna penale diversa da quella indicata al comma precedente, oppure se è avvenuta a seguito di un provvedimento disciplinare, la riammissione all'Albo può essere chiesta solo dopo che sono trascorsi mesi ventiquattro dal momento della cancellazione.

Le decisioni dei consigli sono notificate agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

È ammesso il ricorso gerarchico avverso le decisioni, in materia disciplinare, da proporsi entro trenta giorni dalla notifica, al consiglio del Collegio nazionale degli agrotecnici.

(È approvato).

#### ART. 11.

L'iscrizione all'Albo degli agrotecnici consente:

a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli;

b) la direzione e l'amministrazione di piccole e medie aziende agrarie;

c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa l'elaborazione dei piani colturali aziendali;

d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;

e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione;

f) la rilevazione dei dati statistici.

(È approvato).

#### ART. 12.

Spetta al consiglio provinciale del Collegio:

a) la tenuta dell'Albo;

b) la determinazione ed esazione annuale del contributo degli iscritti, che deve essere identico per tutti i collegi provinciali della nazione.

Contro i soci morosi i consigli provinciali applicano provvedimenti disciplinari.

(È approvato).

#### ART. 13.

I consigli provinciali, come pure il consiglio nazionale, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, che la esercita direttamente oppure tramite i procuratori generali presso le corti di appello ed i procuratori della Repubblica.

I consigli possono essere sciolti nel caso non ottemperino agli obblighi di legge, ovvero per gravi motivi o qualora non siano in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento del consiglio, il Ministro di grazia e giustizia nominerà un commissario che curerà l'ordinaria amministrazione ed indirà, il più presto possibile, le elezioni di un nuovo consiglio.

(È approvato).

#### ART. 14.

Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, od un giudice da lui designato, provvede alla prima formazione dell'Albo degli agrotecnici, in base alle do-

mande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribunale entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale periodo, entro trenta giorni, il Ministro di grazia e giustizia stabilirà, con un suo decreto, la data in cui cominceranno a funzionare i consigli dei collegi. Sino all'emanazione di tale decreto la custodia dell'Albo rimane al presidente del tribunale, che deciderà in merito a nuove domande di ammissione o cancellazione dall'Albo, secondo i criteri espressi nella presente legge.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge Zuech ed altri: Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte (716).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zuech, Mora, Andreoni, Bambi, Bruni, Sangalli, Silvestri, Meneghetti, Pellizzari, Zambon, Bianchi, Rinaldi, Saretta, Righi, Corsi e Comis: « Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

Comunico inoltre che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 25 luglio 1984, di esprimere il seguente parere: « Parere favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di aggiornare il termine del 30 giugno 1984 (articolo 2), entro il quale debbono essere effettuati i previsti versamenti, sì da addeguarlo alle finalità della proposta di legge ».

L'onorevole Giampaolo Mora ha facoltà di svolgere la relazione.

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. La proposta di legge in discussione non è una risposta polemica a delle sanzioni sulle quali ci siamo già pronunciati in altri momenti ed

in altre sedi; è semplicemente un provvedimento che permette ad alcuni produttori (soprattutto alle cooperative) di adempiere al precetto normativo sanzionatorio senza pagare l'altissimo scotto che è stato previsto nella normativa comunitaria. È, dunque, in un certo senso un atto di sanatoria e di regolarizzazione di posizioni che, spesso, sono state determinate da una certa difficoltà di applicazione durante la prima fase dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 282 del 1978.

Pertanto raccomando alla Commissione una sollecita approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIULIO BELLINI. Il gruppo comunista è d'accordo con il relatore su questa proposta di legge e voterà a favore di essa, così come risulterà modificata in relazione al parere della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, sono sostituiti dai seguenti:

« Salve le disposizioni del codice penale, per le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'entità del prelievo di corresponsabilità dovuta nell'ipotesi in cui il versamento del prelievo venga eseguito tardivamente, ma comunque antecedentemente alla constatazione dell'infrazione ai sensi dell'articolo successivo. La soprattassa è ridotta al 20 per cento qualora il versamento sia stato eseguito entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto. In caso di omesso versamento, la soprattassa è dovuta in misura pari al doppio del prelievo.

Qualora il prelievo di corresponsabilità sia versato in misura inferiore al dovuto, la soprattassa prevista dal comma precedente si applica, nelle stesse misure, sulla differenza versata tardivamente o non corrisposta ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento 1. 1:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

Salve le disposizioni del codice penale, per le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica la soprattassa pari al 20 per cento dell'entità del prelievo dovuta qualora il versamento sia stato eseguito entro il trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del termine previsto.

Si applica la soprattassa pari al 50 per cento qualora il versamento sia stato eseguito entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto.

In caso di constatata omissione del versamento, la soprattassa è dovuta in misura pari al doppio del prelievo.

Qualora, infine, il prelievo di corresponsabilità sia versato in misura inferiore al dovuto, la soprattassa prevista dal primo comma si applica, nelle stesse misure, sulla differenza versata tardivamente.

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. Chiedo una breve sospensione per dar modo ai commissari di valutare il testo di questo emendamento.

PRESIDENTE. Suspendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 10,40.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Giampaolo Mora.

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. Abbiamo esaminato nel poco tempo a disposizione la proposta emendativa del Governo; nella sostanza non c'è una grande differenza, anzi per il 90 per cento la richiesta emen-

dativa coincide con l'articolo 2 della proposta. Ma dal momento che si introduce un nuovo termine di 30 giorni successivo alla data in cui doveva avvenire il versamento, ritengo utile proporre alla Commissione un momento di ripensamento per poter riflettere sulla compatibilità di questa proposta (che non è di origine parlamentare) con le normative comunitarie che stanno a monte di questo provvedimento. Se fosse possibile, un aggiornamento alla prossima settimana ci consentirebbe l'approfondimento di questo punto sul quale c'è una modesta differenza tra la proposta del Governo e quella parlamentare; in tal modo si potrebbe sciogliere ogni riserva e votare con tranquillità.

PRESIDENTE. Accogliendo la proposta del relatore, propongo alla Commissione il rinvio della discussione alla seduta già fissata per mercoledì prossimo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione delle proposte di legge Macaluso ed altri: Norme concernenti la tutela del vino Marsala (837); Mannino Calogero ed altri: Modifiche alla legislazione concernente il vino Marsala (952); Alagna ed altri: Modifiche alle norme concernenti il vino Marsala (1071); Cuojati: Norme per la produzione e la commercializzazione del vino Marsala (1678).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Macaluso, Caradonna, Lo Porto, Agostinacchio, Berselli e Boetti Villanis Audifredi: « Norme concernenti la tutela del vino Marsala »; Calogero Mannino, Lobianco, Mora, Zarro, Meneghetti, Bambi, Zambon, Pellizzari, Zuech, Rabino, Bruni, Andreoni, Urso, Ricciuti, Caccia e Perrone: « Modifiche alla legislazione concernente il vino Marsala »; Alagna, Gunnella, Mattarella, Ermelli Cupelli, Pernice, De Luca, D'Acquisto, Fiorino, Correale, Manca, Mannino Antonino, Poti, Pumilia, Mundo, Barbalace, Ci-

farelli, Di Bartolomei, Bonfiglio, Colucci, D'Aquino, Sterpa, Ferrari Marte, Alberini, Amodeo e Nicotra: « Modifiche alle norme concernenti il vino Marsala »; Cuojati: « Norme per la produzione e la commercializzazione del vino Marsala ».

Comunico che la I Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole con la seguente raccomandazione: « Si raccomanda alla Commissione di merito di valutare l'opportunità della limitazione territoriale di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 ».

L'onorevole Zarro ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI ZARRO, *Relatore*. Come i colleghi sanno, il Comitato ristretto nominato nel corso dell'esame in sede referente ha predisposto un testo unificato delle proposte di legge in discussione che desidero illustrare.

È la terza volta che sono chiamato a relazionare su queste proposte di legge relative ad una nuova disciplina concernente il vino Marsala; mi limiterò quindi a richiamare l'attenzione su alcuni punti che ritengo essenziali per sottoporli alla valutazione della Commissione.

Per quanto riguarda l'altro aspetto, relativo agli emendamenti presentati, desidero sottolineare come essi tendano a migliorare il testo sotto il profilo formale e a precisarne il contenuto puntualizzando meglio i concetti espressi nei vari articoli.

Si è resa necessaria questa nuova disciplina in quanto il Marsala negli ultimi anni ha perso terreno e le quote di mercato si sono assottigliate sia sul mercato italiano sia su quello comunitario e mondiale. Gli elementi che hanno portato a questa regolamentazione del Marsala sono da una parte una grossa concorrenza sul piano internazionale da parte di altri vini, quali lo Sherry, il Porto e il Madera, e dall'altra l'esistenza sul mercato interno di una concorrenza altrettanto acuta, e per così dire odiosa, da parte di alcuni Marsala speciali, in particolare il Marsala all'uovo ma anche tutta un'altra serie all'arancio, al maraschino, alla banana e co-

si via. Questo ha ristretto il mercato del Marsala e si sono create le condizioni per una sorta di degradazione del vino Marsala da vino altamente nobile, con grande mercato, a vino abbastanza sconosciuto, con piccolissima fetta di mercato.

A questi problemi come hanno risposto le varie proposte di legge e come hanno inteso rispondere i commissari che insieme a me hanno lavorato alla stesura del testo del Comitato ristretto ed alla elaborazione di successivi emendamenti? Hanno ritenuto da una parte di potenziare e di migliorare il Marsala come vino, cioè hanno ritenuto innanzitutto di ampliare la gamma dei Marsala specificandola meglio, ossia regolamentando meglio la produzione introducendo norme più rigorose — dal Marsala fine, al superiore, al vergine —; dall'altra di introdurre sul mercato un ulteriore tipo: il Marsala rubino. Molti, anche nel corso delle audizioni che abbiamo svolto, si sono dichiarati sorpresi per l'invenzione, diciamo così, di questo nuovo Marsala, ma in realtà fino a 40 anni fa — come i produttori hanno dimostrato ai membri del Comitato ristretto che si sono recati *in loco* — questo vino veniva regolarmente prodotto, aveva un buon mercato ed era vivamente apprezzato.

Si è ritenuto di dover meglio precisare le norme di produzione dello stesso Marsala e si è preso in esame il problema derivante dal fatto che i Marsala speciali in certa misura hanno determinato le difficoltà mercantili del Marsala classico; in pratica si è ritenuto di intervenire vietando i Marsala speciali.

Questo divieto determina delle conseguenze per quelle fabbriche che lo producono e, quindi, si è ritenuto di individuare un meccanismo tale da consentire uno scivolo dolce e graduale da questo ordinamento verso il nuovo al quale si vuole arrivare. Innanzitutto si è definito un certo tipo di vino aromatizzato chiamato « cremovo », inoltre si sono previste norme transitorie che consentano agli attuali produttori di Marsala speciali di impossessarsi delle nuove tecniche e di smaltire la produzione in corso e quella già nei magazzini. Ovviamente si è anche fat-

to richiamo a norme sia di carattere fiscale sia di carattere penale e si sono previsti particolari controlli.

Sono questi che ho enunciato i punti essenziali, mentre ci soffermeremo sul dettaglio nel corso dell'esame degli articoli e degli emendamenti che, ad eccezione di quello all'articolo 7, tendono tutti a meglio specificare il testo normativo.

È chiaro che quando si opera una modifica molti si lamentano ed i colleghi avranno certamente letto i numerosi telegrammi di protesta che ci sono pervenuti, va però precisato che questi giungono tutti non da zone di produzione del Marsala bensì da zone — soprattutto del centro nord — nelle quali si producono i Marsala speciali. I commissari devono riflettere sul fatto che se vogliamo la tutela del Marsala classico, naturalmente quelle produzioni che fino ad ora gli hanno fatto concorrenza si sentiranno penalizzate; questi interessi verranno in parte tutelati dalle norme transitorie, nonostante scopo della legge non sia la loro difesa puntuale ma la valorizzazione del Marsala classico.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ANTONINO MACALUSO.** In qualità di presentatore di una proposta di legge sulla tutela del vino Marsala devo senz'altro condividere in buona parte gli argomenti che sono stati esposti dal relatore, onorevole Zarro. Devo anche precisare che la mia proposta fa seguito ad una già presentata nel corso della precedente legislatura e che, evidentemente, non poté essere presa in esame a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. La reiterazione, direi ostinata, da parte mia sorge proprio dalla validità delle tesi esposte nella relazione che accompagna la proposta di legge n. 837 ed ha trovato conforto nella opinione dei componenti del Comitato ristretto che si sono recati con me sul luogo di produzione; questi infatti pur non essendo siciliani, pur essendo estranei al sistema produttivo del Marsala, pur non avendo alcuna competenza enologica, in

seguito a contatti con le maestranze locali, con i braccianti, con i produttori dei vitigni della zona del Marsala, con gli operai delle fabbriche che abbiamo visitato, con tutti i lavoratori del settore della produzione e della commercializzazione, hanno constatato che il problema della difesa del Marsala deve essere assolutamente affrontato.

Gli altri componenti del Comitato ristretto non hanno avuto motivo di obiezione alcuna per ciò che concerne, per esempio, i «Marsala speciali» (cioè i Marsala alla banana, alla fragola, al mandarino, alla cedrata di magnesio, al caffè, al pompelmo, e via di seguito) perché chiunque avesse avuto la possibilità di assegnare una denominazione qualsiasi al Marsala, in mancanza di una difesa del prodotto della zona del Marsala, intesa come territorio, era autorizzato ad inventarla.

La Commissione agricoltura, e in specie il Comitato ristretto, hanno constatato che non era più possibile andare oltre. Parliamo di deputati di altre zone, di deputati del centro Italia: ricordo l'onorevole presenza del sottosegretario Santarelli, a cui va il merito dell'interesse suscitato dal dibattito che il Comitato ristretto ha svolto nei tre giorni di permanenza sul posto.

In sintesi potrei dire in questa mia breve esposizione che abbiamo motivi validi per giustificare la difesa di questo prodotto, la cui regolamentazione mi sono permesso di articolare nella proposta di legge che, congiuntamente alle altre, è all'esame della Commissione.

Si è detto bene: «ormai il cittadino ha cambiato gusto», «il Marsala non è più richiesto dal cittadino»; il consumatore ha mutato i suoi orientamenti circa la preferenza di un vino rispetto ad un altro, tanto è vero che, come ha rilevato l'onorevole Zarro, nel mercato italiano c'è una presenza costante di Porto, Sherry e Madera e soprattutto di Marsala all'uovo, che rappresenta gli interessi prevalenti dell'Italia del nord industriale la quale, a differenza della Sicilia, ha la capacità di produrre, con le sofisticazioni tipiche del-

l'Italia del nord, il Marsala all'uovo usando polverine ed altri componenti chimici.

I signori industriali del nord ci hanno fatto pervenire varie note in cui affermano: « non è colpa nostra se noi sappiamo fare il Marsala all'uovo meglio di voi »; di fronte a queste dichiarazioni non posso fare altro che convenire che il Marsala all'uovo che viene prodotto a Milano, Torino, Asti è migliore di quello prodotto in Sicilia, e questo per motivi di abilità, tecnica, qualità, impegno e preparazione.

Allora, signori, è inutile riunirci per cercare di risolvere il problema del vero Marsala, tra l'altro scoperto dagli inglesi. Ricordiamo infatti che il Marsala è un vino che è stato valorizzato dagli inglesi e che doveva essere valorizzato e pubblicizzato per la qualità e per la differenziazione rispetto a quello che era il gusto del Madera, del Porto e dello Sherry. Da qui nascevano quelle che dovevano essere le correnti di traffico in relazione al sorgere dell'industria, poi della produzione, e quindi della commercializzazione del Marsala.

Si è trattato, comunque, soltanto di pochi anni — circa un sessantennio —, poi è sorto il problema del Marsala all'uovo che, come sappiamo, sia la pubblicità, sia la macchina potentissima dell'industria del nord riescono molto bene (e su questo, per carità, nulla da dire) a far entrare nel mercato, vantando la bontà di un prodotto che appare come un Marsala leggermente migliorato per l'apporto di un componente dell'uovo.

Tutto questo ha finito col far prevalere il gusto del Marsala all'uovo e col distruggere quasi totalmente la produzione del Marsala (per Marsala intendiamo il prodotto della zona del vino Marsala).

Evidentemente così non si poteva andare avanti e finalmente siamo arrivati alla normativa attuale, a questa proposta di legge esaminata dal Comitato ristretto che, sotto la presidenza dell'onorevole Zarro, ha lavorato veramente bene con l'apporto di tutti e principalmente dell'onorevole Alagna, già sindaco di Marsala e avvocato illustre, il quale ha dato

un notevole contributo alla soluzione dei problemi che si sono manifestati durante il dibattito.

Considerate tutte queste situazioni, già prese in esame dal Comitato ristretto, ci avviamo — spero con buona fortuna — alla soluzione definitiva del problema, non per danneggiare in qualche modo l'industria vinicola del nord Italia — che anzi si troverà il modo, magari modificando la dicitura sull'etichetta — bensì per ridare al vino Marsala il giusto valore che esso merita per la sua qualità, per la sua bontà e soprattutto per le caratteristiche della zona di produzione, che hanno fatto del Marsala un vino che può bene stare alla pari con lo Sherry, il Madera ed il Porto.

EGIDIO ALAGNA. Signor presidente, onorevoli colleghi! Desidero fare una breve premessa alla proposta che intendo avanzare.

Sono firmatario, insieme ad alcuni colleghi, di una proposta di legge sul vino Marsala. Ritengo, ora, che il Comitato ristretto brillantemente presieduto dal relatore Zarro abbia lavorato bene, cosicché lo stesso onorevole Zarro ha potuto svolgere una relazione che definirei unitaria. Ma vi è di più.

Il relatore ha preannunciato la presentazione di una serie di emendamenti concordati in seno al Comitato ristretto.

È chiaro che sia la relazione sia gli emendamenti sono stati elaborati seguendo la linea del compromesso, dopo che ciascun gruppo all'interno del Comitato ristretto aveva scelto di rinunciare ad alcune peculiarità del proprio progetto di legge.

Dunque, la relazione ci ha soddisfatto.

Mi permetto, a questo punto, di suggerire alla Commissione di affrettare i tempi della discussione sulle linee generali in modo che sia possibile passare al più presto all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

SALVATORE RINDONE. Desidero ricordare come del problema del vino Marsala si sia discusso, in sede di esame di

altri progetti di legge, anche nella legislatura precedente, senza tuttavia pervenire ad alcuna conclusione.

In sostanza, i lavori del Comitato ristretto e della Commissione furono bloccati, nella passata legislatura, dal permanere di un contrasto tra industriali siciliani non produttori di uve ed industriali operanti fuori dalla Sicilia.

Il punto di contrasto riguardava la richiesta da parte degli industriali siciliani di imbottigliare tutti i cosiddetti « vini Marsala » (compresi quelli che tali non erano, come poi si è scoperto, essendo in realtà vini aromatizzati) e la posizione degli industriali non siciliani - in particolare di quelli dell'Italia centro-settentrionale - i quali sostenevano che, trattandosi di vini aromatizzati, i siciliani non potevano eccipere alcuna questione di tutela in quanto la produzione di tali bevande era regolata secondo le norme generali.

La questione è stata riproposta in questa legislatura con la presentazione di alcuni progetti di legge che presentano la vecchia impostazione.

Il gruppo comunista ritiene, pertanto, che il problema centrale di questo provvedimento sia quello dei vini aromatizzati.

La conclusione cui è giunto il Comitato ristretto, dopo un esame approfondito dei testi legislativi proposti, è che, intanto, deve essere eliminato un equivoco: che abusivamente - seppure in forma legalizzata - sono stati denominati Marsala vini aromatizzati che Marsala non sono.

Dunque, la prima distinzione deve avvenire sul piano della tutela del vino Marsala (vino a denominazione di origine con determinate caratteristiche) ed eventualmente della regolamentazione dei vini aromatizzati preparati a base di Marsala.

Non intendo ricordare qui la storia del Marsala. Desidero soltanto far osservare come l'aver denominato Marsala bevande che Marsala non erano abbia causato, in definitiva, una continua riduzione del consumo del Marsala tipico, che sembra oggi minacciato di estinzio-

ne nonostante la sua storia e le sue eccezionali caratteristiche.

Non bisogna dimenticare che per produrre il Marsala sono necessari un particolare tipo di vitigno ed un particolare processo di lavorazione che non può essere alterato dalle tecniche agrarie moderne. Infatti, nella zona di produzione tipica, le uve per la preparazione del Marsala non superano il 25-30 per cento dell'intera produzione di uve.

Per questi motivi, senza una identificazione ed una tutela specifiche del vino Marsala nessuno si sente incoraggiato a produrre un certo tipo di uva che, per la verità, è antieconomico.

È necessario distinguere il vino Marsala dai vini aromatizzati preparati a base di Marsala e stabilire, per quanto riguarda il vino Marsala autentico (vino a denominazione di origine controllata), una normativa generalizzata che valga per tutto il territorio nazionale, senza eccezioni e senza confini; questo era il primo nodo che abbiamo dovuto sciogliere in Sicilia. Abbiamo risolto il problema - sia pure faticosamente - convincendo gli industriali di vini aromatizzati siciliani che non avrebbero potuto avere un trattamento particolare, protezionistico, rispetto agli altri industriali di vini aromatizzati, partendo dal presupposto che noi come siciliani abbiamo bisogno non di una particolare protezione, ma di eliminare le discriminazioni. Si è abusato nel chiamare Marsala un vino che tale non era, e bisognava normalizzare la situazione. Non è stato facile (e l'onorevole Zarro ha vissuto alcuni giorni di questa tempestosa vicenda) arrivare a queste conclusioni; non posso nemmeno affermare che la questione sia ormai definita, perché tutti coloro che non sono produttori di uva tipica per fare il Marsala o non sono tra i pochi industriali che effettivamente producevano Marsala, sia al nord sia al sud, hanno interesse a mantenere questa confusione.

Ci troviamo di fronte a categorie ben definite: da una parte i produttori di uva e gli industriali, dall'altra i mercanti che possono essere a Marsala o a Trapani



come ad Asti. Ritengo indispensabile restituire al Marsala il proprio nome come avviene per tutti i vini, senza che altri produttori che non producono vini DOC possano utilizzare questo nome. Si tratta di eliminare una discriminazione che venne attuata ritenendo di valorizzare il vino Marsala chiamando « Marsala speciale » ciò che Marsala non era; si è così creata una confusione attorno a questo nome e si sono ingannati i consumatori.

Il secondo punto riguarda la questione dell'imbottigliamento. Non ci troviamo di fronte ad un vino qualsiasi; in Sicilia ci sono almeno altri 25 vini a denominazione di origine, per i quali nessuno ha mai chiesto l'imbottigliamento *in loco*. Lo chiediamo per il Marsala; si tratta di un vino liquoroso a 18 gradi, scoperto dagli inglesi i quali lo hanno confuso col Porto. Esso subisce la concorrenza del Madera e del Porto, e tale concorrenza si accentuerà con l'entrata del Portogallo e della Spagna nella CEE.

È importante ottenere delle garanzie sia per quanto riguarda le uve e i vitigni sia per quanto riguarda il rigore sul controllo dell'invecchiamento. D'altro canto si tratta di una produzione limitata; in Sicilia esiste una produzione di dieci milioni di ettolitri di vino, e quest'anno ne sono stati venduti cinque milioni di ettolitri mentre il Marsala attualmente ha una produzione di 100 mila ettolitri. Tale produzione potrebbe però essere incrementata sfruttando il nome « Marsala » anche nel campo dell'esportazione; il problema è quello di mantenere una tradizione, di ristabilire una situazione esistente fino a 50-60 anni fa.

GIORGIO NEBBIA. Il gruppo della sinistra indipendente è favorevole al punto che stabilisce che l'imbottigliamento del vino Marsala abbia luogo nella zona di produzione dei vitigni. Il mio gruppo aderisce alla proposta di eliminare il nome « Marsala all'uovo », anche se ritengo che la scelta del nome sostitutivo debba essere oggetto di discussione. L'intento dei proponenti è quello di evitare che si abusì del nome « Marsala ». Ricordo che la

denominazione « all'uovo » nasce dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 che nei punti a) e b), riferendosi ad una serie di bevande in qualche modo associate con le uova, distingue le bevande con uovo e le bevande all'uovo in forma poco chiara e poco indicativa per il consumatore.

Sono invece perplesso per quanto riguarda il gran numero di denominazioni che il testo finisce per autorizzare per i vini Marsala in commercio: infatti alle almeno 10 denominazioni di base — Marsala fine, superiore, vergine, vergine extra vecchio, Soleras, vergine Soleras, ecc. — si aggiungono la distinzione in oro, ambra e rubino; inoltre, sempre in etichetta, è possibile l'ulteriore specificazione in secco e dolce. Teoricamente si potrebbe quindi arrivare a circa 90 possibili denominazioni, il che non contribuisce certo alla chiarezza dell'informazione del consumatore, anche se mi rendo conto che nella realtà non si arriverà mai ad una simile differenziazione.

Ritengo quindi che nell'elaborazione finale del testo sia opportuno prevedere la riduzione delle possibili denominazioni a quelle essenziali dal punto di vista pratico della produzione in quanto, nonostante questo provvedimento si ponga lo scopo principale di sanare alcune situazioni di carattere economico ed occupazionale, sarebbe bene che esso consentisse anche maggiore chiarezza in un settore merceologico tanto delicato.

GIAMPAOLO MORA. Desidero dichiarare il mio convinto consenso ad una legislazione che si muove verso una politica di valorizzazione delle produzioni tipiche, alla quale non posso che essere larghissimamente favorevole convinto come sono — e questo non soltanto nel campo dei vini — che la salvaguardia delle caratteristiche di origine e tipicità dei prodotti sia la sola strada che l'agricoltura italiana può seguire. Quindi anche norme che possono apparire eccessivamente restrittive, quale quella che impone l'imbottigliamento *in loco*, hanno il mio pieno con-

senso se ritenute dai produttori norme di salvaguardia e di tutela. Mi rendo conto che questo è il primo caso in cui si vieta l'imbottigliamento fuori dalla zona di origine ma ciò consentirà di garantire che il principio di genuinità venga rispettato e che la denominazione di origine dei prodotti abbia una certezza.

L'unica perplessità che ho riguarda l'articolo che rende obbligatoria la nuova denominazione « cremovo ». I contatti che anch'io ho avuto con i produttori mi hanno reso partecipe della preoccupazione che con il tempo le varie denominazioni abbiano reso difficile l'individuazione del tipo di prodotto che sta effettivamente dietro il termine Marsala, per cui la necessità di una maggiore chiarezza è evidente; mi domando però se abbandonando la precedente denominazione Marsala all'uovo e creando un nuovo *genus* sia necessario rendere cogente ed obbligatorio l'uso del Marsala. Cioè, visto che il nuovo termine « cremovo » è tale da non creare più confusioni, mi domando se si debba rendere obbligatorio l'uso del Marsala.

Desidero precisare che questa non deve essere intesa come una legge meridionalistica, bensì come una « legge agricola » di importanza nazionale per produttori e consumatori perché tutto quello che va verso una valorizzazione dei prodotti tipici va nella giusta direzione per la valorizzazione della nostra agricoltura.

Nella discussione sull'articolato ognuno porterà i suoi elementi di riflessione, per ora mi limito a domandare se quanto disposto dall'articolo 5 debba essere inserito in una legge che è sul Marsala e non sui prodotti che da esso possono derivare. Per quanto riguarda l'articolo 9, mi limito ad osservare che considero una superfetazione il fatto che si affermi che devono essere rispettate le leggi penali e fiscali: questa specificazione è un'innovazione superflua perché è cosa ovvia il rispetto delle leggi esistenti.

CALOGERO MANNINO. Esprimo innanzitutto il mio apprezzamento per l'orientamento emerso in Commissione e che già si era manifestato in Comitato ristretto.

Siamo costretti a provvedere alla disciplina della produzione del vino Marsala per legge e non attraverso un disciplinare amministrativo, come sarebbe più opportuno, perché attualmente è per legge che la materia è disciplinata; sarebbe però auspicabile che una volta varato questo provvedimento il Ministero provvedesse alla predisposizione di un adeguato disciplinare amministrativo in modo che, così come avviene per tutti gli altri vini, la materia possa in futuro essere disciplinata per via amministrativa e non per legge.

Lo spirito della legge, che si muove nel senso della definizione legislativa di norme di tutela di un prodotto tipico — come ha sottolineato l'onorevole Mora e altri colleghi prima di oggi —, segue la via maestra dell'agricoltura che deve essere questa: la valorizzazione dei prodotti tipici con le loro caratteristiche originarie.

Per la questione del Marsala vorrei fare una osservazione, anzi una duplice osservazione: la prima è che il prodotto Marsala si colloca nel contesto siciliano che oggi rappresenta il tallone di Achille dell'enologia italiana.

Giusti o sbagliati che siano, i nuovi orientamenti della politica comunitaria, che anche nel settore vinicolo si muovono nella stessa direzione del latte e cioè nella direzione della determinazione di sostanziali soglie di limitazione degli aiuti, — concretizzatisi in un preciso regolamento: quello approvato nel corso del mese di agosto in ordine alla distillazione preventiva —, implicheranno per l'enologia siciliana un grosso rischio, e questo perché l'enologia siciliana ha trovato sbocco soltanto nella distillazione; non vorrei ricordare i dati dell'ultima annata perché sono impressionanti e se si dovessero ripetere per l'annata attuale creerebbero un problema molto grave.

La seconda osservazione è che questo prodotto Marsala, con tutte le sue caratteristiche (vorrei dire storiche), come osserva il collega Mora, è entrato nello sviluppo economico del nostro paese, con tutte le sue disuguaglianze. Se talune etichette del Marsala non fossero state rile-

vate da industrie enologiche nazionali e non avessero avuto di conseguenza uno sviluppo di carattere aziendale che le ha portate fuori dalla Sicilia, oggi noi non saremmo nella necessità di dettare queste norme che non esito a dire, sotto alcuni profili, rigidamente vincolistiche e per qualche tratto anche protezionistiche.

Con molta onestà, essendo uno dei presentatori di uno dei progetti di legge che sono all'esame della Commissione, devo riconoscere questo: bisogna restituire al Marsala la sua unicità, e questo anche pagando qualche prezzo. Poi sarà opportuno riportare il disciplinare del Marsala non in un testo legislativo ma nelle sedi proprie che sono quelle di tutti gli altri disciplinari dei vari vini DOC.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MARIA COCCO

CALOGERO MANNINO. Un'ultima osservazione, senza entrare nel merito di tutte le articolazioni del progetto di legge, riguarda un problema organizzativo circa il destino di un prodotto che ha oggi e che avrà ancora in avvenire uno spazio nei mercati, il cosiddetto « Marsala all'uovo ». Si è ritenuto opportuno da parte di tutti, e specialmente del Comitato ristretto — al quale io desidero esprimere la mia gratitudine come rappresentante parlamentare siciliano, e in modo particolare al relatore — sostenere gli interessi di altri produttori che hanno la sede della loro attività fuori dalla Sicilia.

Esiste, come abbiamo detto, il problema del « Marsala all'uovo ». Tutti dobbiamo riconoscere che se avessimo mantenuto la possibilità di denominare un certo prodotto « Marsala all'uovo » avremmo conservato una delle ragioni che hanno impedito fino ad oggi al Marsala di rioccupare lo spazio che nel mercato aveva 50-60 anni fa. Ma basta cancellare la denominazione « Marsala all'uovo » per risolvere il problema? Credo di no, perché questo prodotto ha sul mercato un suo spazio, un suo indice di gradimento.

Possiamo lasciare libertà di iniziativa ai produttori dell'attuale « Marsala all'uovo »? Io credo di sì, ma regolandola all'interno della nuova disciplina.

Ecco perché è stata introdotta una norma che non si trova nei testi dei vari presentatori e che è pervenuta al Comitato ristretto in un secondo momento. Sono stati gli stessi industriali produttori del « Marsala all'uovo » che hanno sollecitato l'introduzione di una disciplina specifica per quello che domani non potrà più chiamarsi « Marsala all'uovo ».

Che cosa si intende oggi per « Marsala all'uovo »? Un vino aromatizzato che impiega come base vino Marsala nella misura dell'80 per cento. Sotto l'80 per cento lo potranno chiamare come vorranno, al di sopra sarà « Cremovo ». L'etichetta potrà contenere la dicitura « vino aromatizzato a base di Marsala ». Coloro che hanno mediato gli interessi dei produttori di « Marsala all'uovo » hanno tentato, in qualche modo, di conservare la parola « Marsala » nelle etichette di quello che oggi è « Marsala all'uovo » e che domani non si sa come si dovrà chiamare.

Quando un collega mi fece vedere questo emendamento, ebbi un momento di difficoltà intellettuale ad accoglierlo, ma con una lettura più attenta, con un approfondimento nella discussione, mi convinsi della validità di accettarlo; così oggi mi sembra strano che si possa compiere il cammino a ritroso, perché nello stesso momento in cui noi diamo una disciplina al Marsala in quanto tale, dobbiamo dare anche una disciplina a quello che si chiamava « Marsala all'uovo » e che non potrà più chiamarsi così, ma continuerà ad essere prodotto nelle stesse forme che erano previste per il « Marsala all'uovo ».

Si dovrà trovare una regolamentazione che consenta ai produttori di continuare a produrre un vino aromatizzato all'uovo: non potrà chiamarlo « Cremovo », ma potrà produrlo egualmente e chiamarlo come lo si chiama oggi. Se, invece, vorrà continuare a produrre quello che oggi viene denominato « Marsala all'uovo » dovrà chiamarlo « Cremovo » e potrà godere del

vantaggio di indicare sull'etichetta il riferimento alla base di « Marsala ».

Comunque, è bene che su questo articolo si proceda con riflessione.

Concludo il mio intervento esprimendo la convinzione che si stia percorrendo la strada giusta per tutelare alcuni prodotti tipici. Non bisogna preoccuparsi troppo di qualche contraddizione o di qualche incertezza nel procedere su tale strada, perché nella fase di transizione è opportuno non dare luogo a conseguenze negative sul mercato. Paradossalmente, oggi una larga parte della produzione di « Marsala » trova sbocco nelle industrie che la utilizzano per la preparazione del « Marsala all'uovo » o, come avviene in provincia di Parma, per la preparazione di insaccati.

L'impostazione che è alla base dei progetti di legge in discussione si rivolge, nella realtà della provincia di Trapani ed in particolare nella realtà di Marsala, ad una « platea » molto divisa. Dunque, per sostenere lo sforzo in direzione della tutela di questo vino tipico è necessario quanto meno tentare di neutralizzare possibili conseguenze negative.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**GIOVANNI ZARRO, Relatore.** Desidero ringraziare tutti i colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali, ed invitare il Governo a compiere, in sede di Comunità economica europea, gli opportuni passi per l'aggiornamento degli appositi elenchi alla luce di questa nuova normativa.

In effetti, avendo noi creato, all'articolo 1, le condizioni per la preparazione del « Marsala superiore rubino », è necessario che il Governo si renda promotore, in sede CEE, dell'inserimento, nel nuovo disciplinare, dei vitigni « Pignatello », « Calabrese » e « Nerello mascalese ».

**GIUSEPPE ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Si tratta di valorizzare, mediante questo provvedimento, un prodotto eccellente della nostra vitivinicoltura. Pertanto il Governo

esprime ai presentatori dei vari progetti di legge ora in discussione tutto il suo compiacimento per le iniziative da essi promosse; ed esprime al Comitato ristretto tutto il suo apprezzamento per il lavoro svolto, al quale il Governo stesso non ha fatto mancare una costante collaborazione anche in sede tecnica.

La normativa in discussione ha qualche carattere di originalità, ma non è assolutamente incompatibile con la legislazione generale vigente in materia.

Il Governo intende assicurare la Commissione circa il proprio interessamento in sede di CEE affinché sia emanato un nuovo disciplinare che comprenda questa normativa.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dal Comitato ristretto nominato nel corso dell'esame in sede referente.

Do lettura del primo articolo.

#### ART. 1.

*(Denominazione, zona di produzione, caratteristiche e vitigni. Sifone).*

Adottano la denominazione « Marsala » o « Vino Marsala » esclusivamente i vini liquorosi:

a) prodotti ed invecchiati nella zona tipica di produzione costituita dal territorio dell'intera provincia di Trapani, escluse le isole ed esclusa, altresì, la zona territoriale di produzione del « Bianco d'Alcamo »;

b) aventi convenienti caratteristiche costituite dal colore, a seconda dei tipi, giallo ambrato più o meno intenso (oro) al rosso rubino con riflessi ambrati dal profumo e dal sapore tipici;

c) ottenuti dalle uve di vigneti ubicati nella suddetta zona tipica, composti da vitigni « Grillo » e/o « Catarratto » e/o « Pignatello » e/o « Calabrese » e/o « Nerello mascalese » e/o « Damaschino » e/o « Inzolia » e/o « Nero d'Avola », registrati negli Albi a tal fine previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio

1963, n. 930, con l'aggiunta di alcole etilico o acquavite di vino e, se del caso, di mosto cotto, mosto concentrato e sifone, preparati anch'essi con mosto derivante da uve dei vitigni suddetti.

La varietà di uve rosse « Pignatello », « Calabrese » e « Nerello mascalese », sono riservate alla preparazione di « Marsala superiore rubino ».

L'uso delle suddette denominazioni è permesso solo con le qualifiche di cui all'articolo 2 che indicano il periodo di invecchiamento minimo, il colore ed il contenuto zuccherino espresse in lingua italiana o inglese.

Ai fini della presente legge si intende per « sifone » un prodotto preparato con mosto atto a dare « Marsala » e con l'aggiunta di alcole e acquavite.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « Vino Marsala » aggiungere le parole: « Vino di Marsala ».*

1. 1.

*All'articolo 1, primo comma, punto a) sopprimere la parola: « tipica ».*

1. 2.

*All'articolo 1, primo comma, punto a) sostituire le parole da: « escluse » fino alla fine del punto A, con le parole: « esclusi i territori dei comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo ».*

1. 3.

*All'articolo 1, primo comma, punto c) dopo le parole: « ottenuti » aggiungere le parole: « da mosti, vini e loro miscele prodotte ».*

1. 4.

*All'articolo 1, primo comma, punto c) sopprimere la parola: « tipica ».*

1. 5.

*All'articolo 1, primo comma, punto c) dopo la parola: « Catarratto » aggiungere le seguenti parole: « e/o Catarratto bianco comunque Catarratto bianco lucido ».*

1. 6.

*All'articolo 1, primo comma, punto c) dopo la parola: « etilico » aggiungere le seguenti parole: « di origine vitivinicola ».*

1. 7.

*All'articolo 1, primo comma, punto c) dopo la parola: « suddetti » aggiungere le seguenti parole: « coltivati nella zona di cui alla lettera a) ».*

1. 8.

*All'articolo 1, secondo comma, le parole: « di Marsala superiore rubino » sono sostituite dalle seguenti: « dei Marsala rubino ».*

1. 9.

*All'articolo 1, ultimo comma, dopo la parola: « alcole » aggiungere le seguenti parole: « di origine vitivinicola ».*

1. 10.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti al primo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 1. 1.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 2.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 3.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 4.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 7.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 8.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 9.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 10.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 2.

(Classificazioni e distinzioni).

I vini Marsala si classificano, secondo la durata dell'invecchiamento, in:

1) « Fine », con invecchiamento minimo di anni 1;

2) « Superiore », con invecchiamento minimo di anni 2;

3) « Superiore Riserva », con invecchiamento minimo di anni 4;

4) « Vergine e/o Soleras », con invecchiamento minimo di anni 5;

5) « Vergine e/o Soleras stravecchio » o « Riserva », con invecchiamento minimo di anni 10.

I Marsala, nei tipi previsti, si distinguono per il colore e per il contenuto zuccherino.

Per il colore i vini Marsala si distinguono in:

a) oro;

b) ambra;

c) rubino.

Per il contenuto zuccherino in:

a) secco, con zuccheri riduttori inferiori a 40 grammi/litro;

b) semisecco, con zuccheri riduttori superiori a 40 grammi/litro, ma inferiori a 100 grammi/litro;

c) dolce, con zuccheri riduttori superiori a 100 grammi/litro.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, primo comma, dopo la parola: « secondo, » aggiungere le parole: « le caratteristiche e, ».

2. 1.

All'articolo 2, primo comma, punto 5), sostituire le parole da: « vergine » fino a: « riserva » con le seguenti parole: « vergine e/o Soleras stravecchio o vergine e/o Soleras riserva ».

2. 2.

All'articolo 2 aggiungere il seguente ultimo comma:

« Le indicazioni relative al colore (oro, ambra, rubino) ed al contenuto zuccherino (secco, semisecco, dolce) possono essere indicate in etichetta ».

2. 3.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si dichiara favorevole a tutti e tre gli emendamenti del relatore.

GIORGIO NEBBIA. Dichiaro che mi asterrò dalle votazioni dei tre emendamenti.

ti e dell'articolo 2, perché ritengo che siano troppe le denominazioni previste nell'articolo medesimo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento del relatore 2. 1.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 2.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 3.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

### ART. 3.

(*I tipi del vino Marsala.  
Caratteristiche. Prescrizioni*).

Il Marsala Fine ha le seguenti caratteristiche:

a) gradazione alcolica non inferiore al 17 per cento per distillazione;

b) estratto secco netto (metodo indiretto) minimo grammi 22/litro;

c) acidità fissa (espressa in acido tartarico) minimo grammi 3,50/litro;

d) acidità volatile (espressa in acido acetico) non superiore a grammi 0,90 per litro.

Il vino Marsala Fine non può essere destinato al consumo se non dopo aver subito un invecchiamento non inferiore ad un anno. Tale invecchiamento è ridotto a 4 mesi ove il vino fosse adoperato per la produzione di vino all'uovo o altre bevande o prodotti.

Nella preparazione del Marsala fine ambra deve essere aggiunto almeno l'1 per cento di mosto cotto.

Nella preparazione del Marsala fine oro non è ammessa l'aggiunta di mosto cotto, anche se è tollerata la presenza di tracce di esso in sede di ricerca analitica.

Il vino Marsala Superiore ha le seguenti caratteristiche:

a) gradazione alcolica non inferiore al 18 per cento per distillazione;

b) estratto secco netto (metodo indiretto) minimo grammi 22/litro;

c) acidità fissa (espressa in acido tartarico) minimo grammi 3,50/litro;

d) acidità volatile (espressa in acido acetico) non superiore a grammi 1/litro.

Nella preparazione del Marsala Superiore ambra deve essere aggiunto almeno l'1 per cento del mosto cotto. Invece, nella preparazione del Marsala Superiore oro e rubino, non si deve aggiungere alcuna quantità di mosto cotto, anche se è tollerata la presenza di tracce in sede di ricerca analitica.

Il Marsala rubino viene preparato esclusivamente nella qualità superiore e deve essere prodotto con uve provenienti da vitigni « Pignatello » e/o « Calabrese » e/o « Nerello mascalese », vinificate in rosso alle quali si può aggiungere una percentuale massima del 30 per cento di uve bianche tradizionali di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il Marsala Superiore non può essere destinato al consumo se non dopo aver subito un invecchiamento in recipienti di legno per non meno di 2 anni.

Il Marsala Superiore che abbia subito, sotto vigilanza fiscale, un invecchiamento di almeno anni 4, e la cui acidità volatile (espressa in acido acetico) non può essere superiore a grammi 1,30/litro, può essere qualificato « Riserva ».

Il Marsala Vergine ha le seguenti caratteristiche:

a) gradazione alcolica non inferiore al 18 per cento per distillazione;

b) gradazione zuccherina naturale inferiore al 2 per cento;

c) estratto secco (metodo indiretto) minimo grammi 22/litro;

d) acidità fissa (espressa in acido tartarico) minima grammi 3,50/litro;

e) acidità volatile (espressa in acido acetico) non superiore a grammi 1,30/litro;

f) colore ambra naturale dato dall'invecchiamento.

Il Marsala Vergine deve essere prodotto senza l'aggiunta di mosto cotto, mosto concentrato o sifone. Non può essere destinato al consumo se non ha subito invecchiamento di almeno 5 anni in recipienti di legno e va commercializzato esclusivamente in bottiglie. È tollerata la presenza di tracce di sostanze che, in sede di ricerca analitica, possano dare la reazione del caramello.

I Marsala Vergine che abbiano subito, sotto vigilanza fiscale, un invecchiamento di anni 10 devono essere qualificati « Stravecchio » o « Riserva ». Qualunque altra indicazione relativa all'invecchiamento è vietata, salva la indicazione dell'annata di preparazione.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 3, primo comma, le parole: « Il Marsala fino ha, » sono sostituite dalle seguenti: « I Marsala fine hanno ».*

3. 1.

*All'articolo 3, secondo comma, le parole: « Il vino Marsala fine non può, » sono sostituite dalle seguenti: « I Marsala fine non possono ».*

3. 2.

*All'articolo 3, secondo comma, dopo le parole: « produzione di vino », aggiungere la parola: « aromatizzato ».*

3. 3.

*All'articolo 3, quarto comma, le parole: « del Marsala fine oro, » sono sostituite dalle parole: « dei Marsala fine, oro e rubino ».*

3. 4.

*All'articolo 3, quarto comma, le parole da: « non è ammessa » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « è vietata l'aggiunta di mosto cotto; l'eventuale presenza di tracce di furfurolo, evidenziata in sede di ricerca analitica, deve dipendere esclusivamente dai processi di affinamento ed invecchiamento ».*

3. 5.

*All'articolo 3, quinto comma, le parole: « Il vino Marsala Superiore ha, » sono sostituite dalle seguenti parole: « I Marsala Superiore hanno ».*

3. 6.

*All'articolo 3, sesto comma, dopo la parola: « aggiunto, » aggiungere le seguenti parole: « ai mosti, ai vini ed alle loro miscele di cui all'articolo 1, punto c) ».*

3. 7.

*All'articolo 3, sesto comma, le parole da: « non si deve aggiungere, » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « è vietata l'aggiunta di mosto cotto; l'eventuale presenza di tracce di furfurolo, evidenziata in sede di ricerca analitica, deve dipendere esclusivamente dai processi di affinamento ed invecchiamento ».*

3. 8.

*All'articolo 3, sostituire il settimo comma con il seguente:*

« Tutti i tipi di Marsala di colore rubino devono essere prodotti con uve provenienti da vitigni "Pignatello" e/o "Calabrese" e/o "Nerello mascalese", alle quali si può aggiungere una percentuale massima del 30 per cento di uve bianche tradizionali di cui all'articolo 1 della presente legge vinificate in rosso ».

3. 9.

*All'articolo 3, il nono comma è sostituito dal seguente:*

« I "Marsala superiore riserva" devono avere una acidità volatile (espressa in



acido acetico) non superiore a grammi 1,30/litro ».

3. 10.

*All'articolo 3, comma decimo, sostituire la parola: « 2 per cento » con le parole: « 4 per cento ».*

3. 11.

*All'articolo 3, comma decimo, il punto f) è soppresso.*

3. 12.

*All'articolo 3, comma undicesimo, le parole da: « È tollerata » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « È vietata l'aggiunta di mosto cotto; eventuale presenza di tracce di caramello evidenziata in sede di ricerca analitica, deve dipendere esclusivamente dai processi di affinamento e invecchiamento ».*

3. 13.

*All'articolo 3, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:*

« Per i vini Marsala è consentita la indicazione dell'annata di produzione.

Resta salvo l'uso del termine "vecchio", comunque utilizzato, per i Marsala che possiedono le caratteristiche minime per la qualifica di Marsala superiore. Restano confermate le autorizzazioni all'uso in etichetta di indicazioni aggiuntive che erano state già assentite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

È consentito al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste della Regione siciliana, autorizzare nuove indicazioni aggiuntive evidenzianti le caratteristiche del prodotto purché non inducano in errore l'acquirente ».

3. 14.

GIORGIO NEBBIA. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul modo in cui nel testo definitivo verranno indicate le diverse denominazioni. Ritengo opportuno (e lo raccomando in sede di coordina-

mento) che i nomi stampati sull'etichetta siano chiaramente specificati tra virgolette; ad esempio, nell'emendamento 3. 1 la denominazione « Marsala fine » andrebbe virgolettata.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole agli emendamenti proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Penso che si possa essere tutti d'accordo sulla sottolineatura fatta presente dall'onorevole Nebbia che non è di merito, ma che rientra nell'operazione di coordinamento finale del testo.

Pongo in votazione l'emendamento 3. 1.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 3. 2.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 3. 3.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 3. 4.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 3. 5.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 3. 6.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 3. 7.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 3. 8.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 3. 9.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 3. 10.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento  
3. 11.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento  
3. 12.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento  
3. 13.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento  
3. 14.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le  
modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

(Fortificazione e declassazione del Marsala. Marsala per l'esportazione extracomunitaria).

Il Marsala Superiore e il Marsala Vergine possono essere declassati alla categoria inferiore, sempreché abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per detta categoria inferiore e ne abbiano le caratteristiche tipiche.

I vini Marsala, preparati secondo le prescrizioni della presente legge, possono essere fortificati nella gradazione alcolica onde adattarli a particolari esigenze di mercato senza ulteriori periodi d'invecchiamento.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con quelli delle finanze, industria, commercio e artigianato, e commercio estero, può consentire, su proposta della regione Sicilia, la preparazione di vini Marsala destinati alla esportazione extracomunitaria aventi limiti percentuali di contenuto in alcool ed in zuccheri diversi da quelli indicati nella presente legge sempreché i prodotti, così confezionati, risultino rispondenti alla legislazio-

ne vigente negli Stati di destinazione ed, ancora, sempreché tale preparazione venga consigliata da ragioni di interesse nazionale.

La preparazione dei prodotti a gradazione inferiore a quella stabilita per il mercato interno deve essere effettuata sotto la vigilanza finanziaria ed i prodotti debbono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero od ai depositi o magazzini doganali accompagnate da bollette a cauzione.

In nessun caso tali prodotti potranno essere destinati al consumo comunitario; è tassativamente vietata la reimportazione.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 4 il titolo è sostituito dal seguente: « Deroche. Marsala per l'esportazione extra-comunitaria. ».

4. 1.

All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I " Marsala vergine " in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come " Marsala superiori " o " fine " purché abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per dette categorie e ne abbiano le caratteristiche tipiche. I " Marsala superiore " in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come " Marsala fine " purché abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per detta categoria e ne abbiano le caratteristiche tipiche. ».

4. 2.

All'articolo 4, secondo comma, le parole da: « fortificati » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « addizionati con alcole etilico di origine vitivinicola o acquavite di vino onde adattarli a particolari esigenze di mercato senza ulteriori periodi di invecchiamento purché sottoposti ad un periodo di affinamento di un mese prima della commercializzazione. ».

4. 3.

All'articolo 4, terzo comma, sostituire la parola: « Sicilia » con la parola: « siciliana ».

4. 4.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole su tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 4. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Divieti).

È fatto divieto di preparare i vini di cui ai precedenti articoli al di fuori della zona tipica di produzione individuata dal comma primo del precedente articolo 1.

L'effettuazione dell'invecchiamento e dell'affinamento minimo prescritto si considera come preparazione.

Le bevande diverse da quelle cui spettano le denominazioni di cui al precedente articolo 2, se preparate con l'impiego di vino Marsala in misura non inferiore al 60 per cento in volume del prodotto finito, potranno portare l'indicazione: « Preparato con l'impiego di vino Marsala... ». In luogo dei puntini deve essere indicato il tipo di vino Marsala impiegato.

Qualora non sia raggiunta l'indicata percentuale del 60 per cento, il tipo di Marsala utilizzato è indicato fra gli ingredienti ai sensi di legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Divieti. Prescrizioni sui vini aromatizzati a base di Marsala).

È vietato preparare, affinare ed invecchiare vini di cui ai precedenti articoli al di fuori della zona di produzione di cui all'articolo 1.

Possono essere denominati « cremovo » zabaione vino aromatizzato e « cremovo » vino aromatizzato i prodotti che contengono a lavorazione ultimata almeno l'80 per cento in volume di vino marsala, che abbiano un tenore in alcole svolto non inferiore al 16 per cento in volume ed un tenore in zuccheri complessivi, calcolati come zucchero invertito, non inferiore a 200 grammi per litro e rispondano, rispettivamente, alle prescrizioni del terzo comma, lettera a) e del terzo comma, lettera b) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

I prodotti diversi da quelli di cui al precedente comma, se preparati con l'impiego di Marsala in misura non inferiore al 60 per cento del volume del prodotto finito possono portare l'indicazione: « preparato con l'impiego di vino Marsala... »; precisando il tipo di vino Marsala impiegato.

La dicitura di cui al precedente comma dovrà essere riportata in etichetta con caratteri non superiori a 4 millimetri.

I prodotti nella cui preparazione il vino Marsala non raggiunga la percentuale del 60 per cento potranno riportare indicazione del vino Marsala fra gli ingredienti utilizzati ai sensi di legge.

5. 1.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole.

GIORGIO NEBBIA. Vorrei richiamare la vostra attenzione su ciò che deve figurare esattamente sull'etichetta; l'intera denominazione « cremovo zabaione vino aromatizzato » deve essere virgolettata. Lo stesso valga per « cremovo vino aromatizzato ».

EGIDIO ALAGNA. Ritengo che il suggerimento sia opportuno.

GIOVANNI ZARRO, *Relatore*. Di tale suggerimento si terrà conto in sede di coordinamento finale del testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 5. 1, interamente sostituito dell'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

(*Contenitori di invecchiamento. Contenitori di servizio e di vendita. Registri di carico e scarico*).

I contenitori di invecchiamento sono costituiti da botti di legno preferibilmente di rovere e ciliegio aventi una capacità massima di 7 ettolitri.

L'invecchiamento decorre dall'inizio del settimo mese successivo alla data di aggiunta dell'alcole etilico o acquavite di vino.

I vini Marsala di cui all'articolo 2 devono essere venduti per il consumo in recipienti di legno preferibilmente di rovere o ciliegio di capacità non superiore a litri 60, confezionati da produttori della zona tipica di produzione prevista dalla presente legge.

I vini Marsala non confezionati secondo quanto stabilito nella presente legge possono circolare, in recipienti di servizio, solo nel territorio dove sono ammessi all'imbottigliamento.

Resta tuttavia salva la circolazione in recipienti superiori a litri 60 per la preparazione di altre bevande o prodotti purché il loro particolare uso sia indicato in tutti i documenti che accompagnano la merce e nelle fatture.

Le ditte produttrici ed imbottigiatrici dei prodotti di cui alla presente legge devono tenere i Registri di carico e scarico su cui annotare la produzione, gli imbottigliamenti e le spedizioni secondo le norme stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, industria, commercio e artigianato.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, primo comma, la parola: « botti » è sostituita dalla parola: « recipienti ».

6. 1.

All'articolo 6, primo comma, sono soppresse le parole da: « aventi » fino alla fine del comma.

6. 2.

All'articolo 6, sopprimere il secondo comma.

6. 3.

All'articolo 6, terzo comma, sopprimere le parole da: « di legno » fino a: « ciliegio ».

6. 4.

All'articolo 6, terzo comma, sopprimere la parola: « tipica ».

6. 5.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 6. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 2.  
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 3.  
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 4.  
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 5.  
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.  
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

A decorrere da anni 2 dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato l'utilizzo della parola Marsala nella denominazione delle bevande aromatizzate prodotte con impiego del relativo vino.

Per lo smaltimento di questa merce ai produttori è concesso un ulteriore periodo di anni 6 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'obbligo dell'invecchiamento in fusti di legno previsto per il Marsala Superiore entrerà in vigore 3 anni dopo l'approvazione della presente legge.

I Marsala in corso d'invecchiamento alla data di entrata in vigore della presente legge potranno continuare il loro ciclo secondo i precedenti usi.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### ART. 7.

(*Norme transitorie*).

Per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono consentite la preparazio-

ne e la vendita di bevande denominate « cremovo » prodotto con l'osservanza delle norme preesistenti alla disposizione di cui all'articolo 5 della presente legge e non rispondenti ai requisiti previsti nel citato articolo.

Trascorso detto periodo le eventuali rimanenze potranno essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, a cura degli interessati, siano denunciate agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio e sulle bottiglie sia apposta la dicitura « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indicare sulle etichette e sugli altri documenti di accompagnamento la dicitura « Marsala all'uovo » unitamente a quelle di « Cremovo zabaione » vino aromatizzato o « Cremovo » vino aromatizzato per i prodotti che rispondono ai requisiti previsti dal precedente articolo 5.

La bottiglia per vino Marsala, definita all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, può essere utilizzata, oltre che come prescritto da tale decreto presidenziale per il vino liquoroso, anche per il « Cremovo ».

A decorrere da anni 3 dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato l'utilizzo della parola « marsala » nella denominazione delle bevande aromatizzate prodotte con impiego del relativo vino.

Per lo smaltimento di questa merce ai produttori è concesso un ulteriore periodo di anni 2 ed ai rivenditori un periodo di anni 6 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'obbligo dell'invecchiamento in recipienti di legno previsti per il Marsala superiore entrerà in vigore 3 anni dopo l'approvazione della presente legge.

I Marsala in corso d'invecchiamento alla data di entrata in vigore della presente legge potranno continuare il loro ciclo secondo i precedenti usi.

7. 1.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 7. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(*Richiami normativi. Abrogazione legge n. 1069/50 e relativo regolamento*).

Per tutto quanto non è in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge resta vigente il disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, il quale deve essere adeguato alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Conservano pieno vigore i regolamenti comunitari applicabili ai VQPRD ed ai vini liquorosi.

La legge 4 novembre 1950, n. 1069 ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1961, n. 1944, sono abrogati.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 8, sopprimere il secondo comma.*

8. 1.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 8. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(*Pene*).

Le infrazioni alla presente legge sono punite con le pene per esse stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla denominazione d'origine controllata dei vini, e dalle vigenti leggi fiscali.

Il relatore, onorevole Zarro, ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 9, dopo la parola « fiscali » aggiungere le seguenti parole: « e penali ».*  
9. 1.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 9. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Zarro, propone il seguente nuovo titolo:

« Nuova disciplina del vino Marsala ».

Lo pongo in votazione, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

EGIDIO ALAGNA. Signor presidente, colleghi, esprimo, a nome del gruppo socialista, il pieno compiacimento per aver portato ad approvazione questo progetto di

legge che, nessuno lo ha ricordato, risale al 1976 ed era già stato affrontato nella VII e nell'VIII legislatura. Finalmente è stata definita una nuova disciplina per il vino Marsala, che è da parecchio tempo penalizzato, ed i punti salienti di tale disciplina riguardano l'imbottigliamento del Marsala classico nella zona di produzione e la eliminazione dal mercato dei cosiddetti « Marsala speciali », cioè quei Marsala aromatizzati che sono stata la causa del deprezzamento e della penalizzazione sul mercato italiano ed europeo del vino Marsala.

È chiaro che il testo predisposto dal Comitato ristretto è un testo di compromesso tra varie esigenze; io ad esempio avrei desiderato che si disciplinasse anche la produzione del Marsala all'uovo e si è invece arrivati alla decisione di disciplinare con norma transitoria la produzione del Cremovo e del Marsala all'uovo nel triennio. Tuttavia nel suo complesso il testo ha la nostra approvazione. Per concludere desidero concordare con la richiesta avanzata dall'onorevole Mannino affinché si proceda quanto prima per via amministrativa alla disciplina di questa materia.

GIUSEPPE PERNICE. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista. Le contraddizioni esistenti all'inizio tra le varie proposte di legge contemporaneamente presentate per consentire una tutela più rigida del vino Marsala — questo nobile vino siciliano che ha visto offuscata la sua immagine a causa della confusione con una serie di prodotti industriali che utilizzando il nome danno al vero Marsala minori garanzie di tutela — sono state superate da un lavoro attento della Commissione. È stato inoltre possibile rispettare anche le esigenze dei produttori di vino aromatizzato a base di Marsala attraverso una tutela di ordine commerciale tale da consentire loro il superamento di una serie di difficoltà.

Con questa legge si dà al vino Marsala ed agli agricoltori della Sicilia la possibilità di competere, a livello europeo, anche attraverso l'introduzione della nuo-

va qualità del Marsala rubino, con vini di grande tradizione quali il Porto e il Madera riallacciandosi a quella storia che ha visto questo vino primeggiare sui mercati internazionali.

ANTONINO MACALUSO. Dichiarando il mio voto favorevole desidero ricordare di essere stato il primo a presentare una proposta di legge di tutela del vino Marsala. Ovviamente ringrazio tutti i colleghi che hanno collaborato alla stesura del testo definitivo in sede di Comitato ristretto, indipendentemente dal gruppo politico di appartenenza; questo ha reso possibile il raggiungimento dell'unanimità su una legge di tutela di una produzione che ha interesse per tutta l'agricoltura italiana.

CALOGERO MANNINO. Dichiaro il mio voto favorevole e rinnovo il ringraziamento al Governo ed ai colleghi per la saggezza impiegata nella predisposizione di un testo che considero ampiamente positivo.

STEFANO DE LUCA. Esprimo anch'io la soddisfazione del mio gruppo, il gruppo liberale, per il risultato raggiunto. Questa legge ha avuto nelle precedenti legislature un *iter* lunghissimo e sventurato, bisogna dunque dare atto al Governo ed ai colleghi di questa Commissione della rapidità con cui è stato possibile, in questa VIII legislatura, arrivare alla sua definizione.

GIORGIO NEBBIA. Il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore dell'approvazione di questo provvedimento pur sottolineando le riserve precedentemente espresse circa la necessità di consentire, in questo come in tutti i casi, una maggiore chiarezza merceologica per tutti i prodotti in commercio.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
MARIO CAMPAGNOLI.

PRESIDENTE. Da parte mia desidero ringraziare il relatore ed i membri del Comitato ristretto e mi auguro che que-

sta sia veramente una legge tale da soddisfare gli interessi così dei produttori come dei consumatori.

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento finale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Macaluso ed altri (837); Mannino Calogero ed altri (1071); Cuiati (1678) *in un testo unificato e con*

*il seguente titolo: « Nuova disciplina del vino Marsala » (837-1071-1678):*

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alagna, Barzanti, Boncompagni, Bruni, Campagnoli, Caradonna, Cocco, De Luca, Fiorino, Fittante, Germanà, Ianni, Macaluso, Mannino, Calogero, Meneghetti, Nebbia, Pernice, Rabino, Rindone, Zambon, Zarro, Zoppetti, Zuech.

**La seduta termina alle 13.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---